CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA

Ai Presidenti e ai Componenti della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e della 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

Commissioni riunite – esame congiunto

MEMORIA SCRITTA E PROPOSTE EMENDATIVE DI CONFINTESA

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029» (A.C. 3174-bis)

1. Premessa

Confintesa ringrazia le Commissioni per la possibilità di far pervenire un contributo scritto sul disegno di legge di bilancio per il 2027. La Confederazione è presente in oltre trenta contratti collettivi nazionali di lavoro, con 95 sedi territoriali in 17 regioni, e considera la legge di bilancio non soltanto un documento di finanza pubblica, ma lo strumento con cui lo Stato decide quali comportamenti contrattuali premiare.

Il criterio con cui questa memoria è costruita è uno solo: verificare se le misure sul lavoro, una volta in vigore, raggiungeranno i lavoratori a cui sono destinate. Le osservazioni sono raggruppate per area; ciascuna si chiude con una proposta emendativa e con l'indicazione dei relativi profili finanziari. Le proposte sono state elaborate con il contributo tecnico del Centro Studi Confintesa sul testo del Tomo I dell'A.C. 3174-bis.

Confintesa è consapevole del tetto alla crescita della spesa netta concordato in sede europea per il 2027 (1,9%). Per questo distingue le proposte prive di oneri, o con probabile minore spesa fiscale, da quelle che comportano minori entrate o maggiori spese, per le quali indica la necessità di quantificazione e di copertura.

2. Il quadro di riferimento

Rispetto al Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre, i dati Istat del 30 ottobre segnalano un peggioramento: PIL invariato nel terzo trimestre e crescita acquisita per il 2026 dello 0,8%, contro l'1,0% stimato; inflazione di ottobre al 5,4% (energia +31,4%); retribuzioni contrattuali in crescita del 2,5% annuo a settembre. Diciannove contratti nazionali sono in attesa di rinnovo per 2,5 milioni di dipendenti, di cui 1,1 milioni nel settore privato, dove l'attesa media è salita in un anno da 18,6 a 20,4 mesi.

Le misure di detassazione del lavoro dipendente sono state calibrate su un'inflazione inferiore. Restano opportune, ma il loro disegno ne limita l'efficacia proprio per i lavoratori più esposti alla perdita di potere d'acquisto. L'agevolazione fiscale può accrescere il netto in busta paga, ma non sostituisce il recupero salariale attraverso la contrattazione.

3. Valutazione generale

Per correttezza di metodo, va detto anzitutto ciò che nel disegno di legge funziona. Confintesa esprime una valutazione positiva, in particolare, sui seguenti punti:

1. l'articolo 6, che conferma l'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi da rinnovo contrattuale, e l'articolo 7, che conferma l'imposta del 15% su notturno, festivo e turni;
2. l'articolo 50, che riduce progressivamente i tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio nel pubblico impiego;
3. l'articolo 59 sul congedo parentale e la misura che apre una posizione previdenziale per ogni nuovo nato;

4. il contributo straordinario richiesto al settore finanziario.

Anche su alcune di queste misure le osservazioni che seguono propongono correttivi. Esse riguardano i punti in cui l'impianto rischia di non produrre gli effetti che dichiara.

4. Retribuzioni, rinnovi contrattuali e potere d'acquisto

4.1 La detassazione dei rinnovi non verifica il contenuto del contratto (articolo 6)

L'articolo 6 si applica agli incrementi corrisposti nel 2027 «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027». Non è prevista alcuna condizione sul contenuto del contratto rinnovato. Ne discende che un rinnovo che mantiene retribuzioni inferiori a quelle del contratto di riferimento del settore beneficia dello stesso trattamento fiscale di un rinnovo che le migliora.

La spesa fiscale rischia così di sostenere il dumping contrattuale che il decreto-legge n. 62 del 2026 ha inteso contrastare ancorando la nozione di retribuzione giusta al trattamento economico complessivo. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 24 giugno 2026 esclude le agevolazioni in assenza di un CCNL applicato, senza introdurre un divieto generalizzato per i contratti sottoscritti da organizzazioni non comparativamente più rappresentative: la disciplina merita quindi un chiarimento legislativo che eviti incertezze e applicazioni disomogenee. Confintesa ritiene che il criterio debba essere il contenuto economico del contratto, non l'identità delle organizzazioni firmatarie. La proposta rende coerente la leva fiscale con quella regolatoria; la decorrenza differita consente di predisporre la verifica.

Proposta emendativa. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 360-sexies», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

> «1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2027, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica a condizione che il contratto collettivo nazionale rinnovato assicuri un trattamento economico complessivo non inferiore a quello di riferimento del settore, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 62 del 2026. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di verifica, sulla base dei dati amministrativi disponibili presso l'INPS e l'archivio nazionale dei contratti collettivi.»

La medesima condizione è estesa, con analoga formulazione, alla tassazione agevolata dei premi di produttività e alla maggiorazione del costo del lavoro deducibile per le nuove assunzioni.

Profili finanziari: nessun onere; probabile minore spesa fiscale.

4.2 Chi attende il rinnovo resta escluso (articolo 6)

Per i lavoratori con il contratto scaduto la detassazione non produce effetti, perché non vi è alcun incremento da detassare. Si tratta di circa 1,1 milioni di dipendenti privati. La proposta estende l'imposta sostitutiva, entro un limite annuo, agli importi già previsti dalla contrattazione per il periodo di vacanza contrattuale. Non impone nuovi costi alle imprese e aumenta l'interesse delle parti a rinnovare.

Proposta emendativa. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 360-sexies», dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

> «1-ter. Per i lavoratori di cui al comma 1 il cui contratto collettivo nazionale risulti scaduto da oltre dodici mesi alla data di erogazione, l'imposta sostitutiva si applica, nel limite di 1.000 euro annui, anche agli

importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale o di elemento retributivo provvisorio previsti dal medesimo contratto o da accordi interconfederali.»

Profili finanziari: minori entrate contenute, da quantificare sulla platea dei contratti scaduti da oltre dodici mesi.

4.3 Le voci retributive ammesse al beneficio (articolo 6)

La circolare n. 3/E del 2026, relativa alla disciplina dell'anno 2026, affronta anche voci accessorie e componenti incrementali. È utile che la disciplina per il 2027 delimiti la base agevolabile in modo coerente con la natura economica degli incrementi riconducibili ai rinnovi, evitando interpretazioni divergenti.

Proposta emendativa. All'articolo 6, comma 1, nel capoverso «Art. 360-sexies», primo comma, dopo le parole «in attuazione di rinnovi contrattuali» sono inserite le seguenti:

«, comprese le quote incrementali delle indennità continuative e delle altre voci retributive direttamente determinate dai medesimi rinnovi,».

Profili finanziari: la precisazione può ampliare le somme assoggettate all'imposta sostitutiva; minori entrate da stimare.

4.4 Soglie di reddito incoerenti (articolo 6)

La soglia di reddito è fissata a 33.000 euro per i rinnovi (articolo 6), a 40.000 euro per notturno, festivo e turni (articolo 7) e a 50.000 euro per il trattamento accessorio del personale pubblico (articolo 65). Un lavoratore con 35.000 euro di reddito e un contratto rinnovato è escluso dal 5%, ma beneficia dell'agevolazione sui turni. La soglia determina inoltre una discontinuità secca tra redditi immediatamente inferiori e superiori. La proposta allinea la soglia dei rinnovi a quella dell'articolo 7.

Proposta emendativa. All'articolo 6, comma 1, nel capoverso «Art. 360-sexies», primo comma, le parole «euro 33.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000».

Profili finanziari: minori entrate da stimare sulla distribuzione dei redditi e degli incrementi contrattuali.

4.5 Notturno, festivo, turni e reperibilità (articolo 7)

Le maggiorazioni per prestazioni in orari disagiati remunerano una diversa distribuzione del tempo di lavoro, con ricadute sulla salute e sulla conciliazione. L'innalzamento del massimale consente ai lavoratori che già svolgono regolarmente tali attività di beneficiare del regime agevolato per una quota maggiore del reddito accessorio. La circolare n. 3/E del 2026 riconosce inoltre, per il 2026, che le indennità di reperibilità previste dai CCNL e collegate a tali prestazioni possono beneficiare dell'imposta sostitutiva anche senza chiamata effettiva: codificare questa soluzione per il 2027 riduce le disomogeneità applicative.

Proposta emendativa (a). All'articolo 7, comma 1, capoverso «Art. 360-septies», comma 1, le parole «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000».

Proposta emendativa (b). All'articolo 7, comma 1, capoverso «Art. 360-septies», comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, connesse alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c), anche quando non sia richiesto l'effettivo intervento del lavoratore, purché corrisposte in aggiunta alla retribuzione ordinaria».

Profili finanziari: (a) minori entrate da stimare sulla quota di maggiorazioni eccedente il limite attuale; (b) la neutralità rispetto alla base imponibile prevista per il 2027 va verificata.

4.6 Settore turistico, ricettivo e termale (articolo 8)

L'articolo 8 estende al 2027 le misure per il comparto limitandole al periodo gennaio-settembre. Il lavoro turistico registra attività rilevanti anche nell'ultimo trimestre, compresi i periodi festivi. L'estensione assicura continuità del beneficio e parità di trattamento tra stagioni lavorative diverse.

Proposta emendativa. All'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole «al 30 settembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027».

Profili finanziari: maggiori oneri o minori entrate da quantificare per il quarto trimestre.

4.7 Giovani lavoratori (articolo 44)

La soglia di accesso alla tassazione agevolata degli incrementi reddituali dei giovani esclude lavoratori con differenze retributive contenute. Il beneficio opera sulla parte di reddito indicata dalla norma e non costituisce un'erogazione monetaria automatica.

Proposta emendativa. All'articolo 44, comma 1, capoverso «Art. 360-octies», comma 1, lettera b), le parole «euro 28.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35.000».

Profili finanziari: minori entrate da stimare per età e livello retributivo.

4.8 Caro energia e welfare contrattuale (articolo 45)

L'articolo 45 comprende fra i beni e servizi esenti anche il rimborso delle utenze domestiche, entro 1.000 euro, elevati a 2.000 per i dipendenti con figli a carico o con meno di 31 anni. Con l'energia in aumento del 31,4% su base annua, il limite si esaurisce rapidamente. La prima proposta riconosce un margine aggiuntivo solo al welfare previsto dal contratto nazionale ed erogato alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee: prestazioni generalizzate e di valore certo, di natura sostanzialmente retributiva. La seconda estende il limite più elevato fino ai 35 anni, fascia che sostiene spese abitative significative, ferma la natura facoltativa dell'erogazione.

Proposta emendativa (a). All'articolo 45, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

> «Non concorrono altresì a formare il reddito, fino all'importo di 500 euro per l'anno 2027, le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, in attuazione di contratti collettivi nazionali di lavoro, alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.»

Proposta emendativa (b). All'articolo 45, comma 1, nel periodo introdotto in sostituzione del terzo e quarto periodo dell'articolo 53, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, le parole «non hanno compiuto 31 anni» sono sostituite dalle seguenti: «non hanno compiuto 36 anni».

Profili finanziari: minori entrate fiscali e contributive da quantificare.

5. Pubblico impiego

5.1 Il personale pubblico è escluso dall'imposta sul rinnovo (articoli 6 e 65)

L'articolo 6 dichiara di voler favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, ma riserva l'imposta sostitutiva del 5% «soltanto» ai lavoratori del settore privato. Per il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche l'articolo 65 prevede, per il solo 2027, un'imposta sostitutiva del 15% sul trattamento economico accessorio entro 800 euro, che non comprende l'aumento tabellare. Ne discende che gli incrementi del contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Centrali 2025-2027,

sottoscritto il 6 agosto 2026 e dunque nel periodo che l'articolo 6 delimita, restano soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ordinaria.

La differenza è misurabile. Secondo la simulazione elaborata da Confintesa FP, su un aumento lordo del 2026 di 1.163 euro un Operatore con 22.000 euro di reddito paga circa 341 euro d'imposta con le regole ordinarie e circa 53 euro con il 5%; nelle fasce di reddito più alte del Comparto il prelievo effettivo sull'aumento arriva al 54%, perché con il crescere del reddito diminuiscono le detrazioni per lavoro dipendente.

La finalità che l'articolo 6 dichiara non dipende dalla natura del datore di lavoro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2017, ha ritenuto non fondata la questione relativa all'esclusione dei dipendenti pubblici dalla tassazione agevolata dei premi legati alla produttività, osservando che quella misura mirava a incentivare la competitività e gli utili delle imprese; con la sentenza n. 218 del 2019 ha invece dichiarato illegittima la tassazione ordinaria del riscatto della posizione individuale dei dipendenti pubblici, perché la finalità del regime agevolato valeva allo stesso modo per essi. L'aumento tabellare del Comparto non ha il legame con la competitività dell'impresa che sorreggeva la prima decisione, e la finalità dichiarata dall'articolo 6 è quella che la seconda decisione ha riconosciuto comune ai due settori.

Proposta emendativa. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 360-sexies», comma 1, secondo periodo, le parole «soltanto ai lavoratori del settore privato» sono sostituite dalle seguenti:

> «ai lavoratori del settore privato e al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Profili finanziari: la proposta ha un costo, che la relazione tecnica dovrebbe indicare. Secondo la stima di Confintesa FP, su ipotesi semplificate, estendere il 5% agli incrementi pagati nel 2027 costerebbe tra 3,4 e 7,7 milioni di euro ogni 10.000 dipendenti, a regime e per redditi fino a 33.000 euro, a seconda del livello retributivo; con la soglia proposta al punto 4.4 la platea si amplia e la stima va aggiornata.

5.2 Trattamento accessorio del personale pubblico (articolo 65)

Indipendentemente dalla proposta 5.1, che riguarda l'aumento tabellare, la quota di trattamento accessorio agevolata e la soglia di reddito dell'articolo 65 risultano ristrette. L'ampliamento della base agevolata rafforza il riconoscimento di responsabilità, turnazioni e prestazioni aggiuntive. L'innalzamento della soglia riduce l'effetto-soglia per chi percepisce retribuzioni appena superiori al limite.

Proposta emendativa (a). All'articolo 65, comma 1, capoverso «Art. 360-novies», comma 1, le parole «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».

Proposta emendativa (b). All'articolo 65, comma 1, capoverso «Art. 360-novies», comma 1, le parole «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «55.000 euro».

Profili finanziari: minori entrate da stimare per comparto, livello retributivo e quota accessoria interessata; gli effetti delle due proposte vanno quantificati congiuntamente.

5.3 Turnover nelle pubbliche amministrazioni (articolo 66)

Il disegno di legge fissa il turnover al 75% per il 2027 in ministeri, Presidenza del Consiglio, agenzie, enti pubblici non economici, università, enti di ricerca, istituzioni AFAM e scuole, con risparmi stimati in 260,2 milioni per il 2027 e 431,3 milioni dal 2028. Nelle raccomandazioni di giugno 2026 la Commissione europea chiede all'Italia di rafforzare la capacità amministrativa, in particolare nel Mezzogiorno. Una riduzione lineare colpisce in misura maggiore gli uffici già sotto organico. La proposta vuole evitare una riduzione generalizzata delle facoltà

sostitutive, ferma la necessità di distinguere i regimi particolari, le amministrazioni già escluse dal vincolo e i requisiti di programmazione finanziaria.

Proposta emendativa. All'articolo 66, comma 1, le parole «al 75 per cento per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento per l'anno 2027»; al comma 2, lettera a), è effettuata la medesima sostituzione.

Profili finanziari: la maggiore capacità assunzionale assorbe i risparmi stimati e genera incrementi di spesa per personale e oneri riflessi, da quantificare per amministrazione e comparto.

5.4 Oneri sugli incentivi tecnici e sui compensi delle avvocature (articolo 68)

L'articolo 68, con norma di interpretazione, dispone che le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche e ai compensi professionali delle avvocature pubbliche comprendano gli oneri previdenziali e l'IRAP. Il testo fa salvi gli effetti prodotti fino all'entrata in vigore della disposizione e non prevede il recupero dell'IRAP già versata. Per il futuro l'effetto è ridurre il compenso netto del personale beneficiario, trasferendo su di esso un onere finora sostenuto dall'ente. Ne risultano penalizzate figure tecniche e legali che le amministrazioni già faticano ad attrarre e trattenere.

Proposta emendativa. Sopprimere l'articolo 68.

Profili finanziari: da quantificare.

5.5 Trattamento di fine servizio (articolo 50)

La riduzione progressiva dei tempi di liquidazione è positiva, ma il differimento continua a incidere sulla disponibilità di somme già maturate dal dipendente pubblico. La proposta accelera il pagamento per chi matura i requisiti di pensionamento nel 2028.

Proposta emendativa. All'articolo 50, comma 1, nella disposizione che ridetermina il termine di pagamento per i soggetti che maturano i requisiti di pensionamento nell'anno 2028, le parole «in sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «in tre mesi».

Profili finanziari: anticipazione dei pagamenti con effetti sul fabbisogno di cassa, da simulare con INPS e MEF.

6. Previdenza, genitorialità e inclusione

6.1 Perequazione dei trattamenti pensionistici (articolo 55)

Il disegno di legge riduce la rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (circa 2.447 euro lordi mensili), riconoscendo l'85% dell'inflazione nella fascia fra quattro e cinque volte il minimo. La misura interviene nell'anno in cui l'inflazione è tornata sopra il 5% e i suoi effetti si consolidano negli anni successivi, perché la base non rivalutata non si recupera. Il pieno riconoscimento dell'inflazione in tale fascia evita una perdita permanente di potere d'acquisto.

Proposta emendativa. All'articolo 55, comma 1, lettera b), numero 1), le parole «85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

Profili finanziari: maggiore spesa pensionistica con effetti permanenti sulle basi di calcolo successive; onere pluriennale da quantificare.

6.2 Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro (articolo 52)

Il fondo da 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029 finanzia interventi che saranno definiti con un successivo provvedimento legislativo. La proposta orienta l'impiego delle risorse verso le situazioni di maggiore fragilità, senza precostituire diritti immediatamente esigibili.

Proposta emendativa. All'articolo 52, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

> «Nella definizione degli interventi da adottare con il successivo provvedimento legislativo sono considerate prioritariamente, nel rispetto delle risorse del fondo e senza costituzione di diritti soggettivi prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento, le condizioni dei lavoratori addetti ad attività gravose, delle persone disoccupate di lungo periodo in età avanzata e dei lavoratori con documentati carichi di assistenza familiare».

Profili finanziari: nessun onere aggiuntivo; criteri di indirizzo nell'ambito della dotazione esistente.

6.3 Lavoratrici domestiche e bonus per le lavoratrici madri (articolo 57)

Il lavoro domestico è una componente significativa del lavoro di cura, svolto in prevalenza da donne. L'esclusione aprioristica delle lavoratrici domestiche in possesso degli altri requisiti soggettivi e reddituali non trova una giustificazione nella finalità della misura.

Proposta emendativa. All'articolo 57, comma 1, sono soppresse le parole «con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,».

Profili finanziari: oneri aggiuntivi da stimare con i dati INPS sui rapporti di lavoro domestico.

6.4 Congedo parentale (articolo 59)

L'articolo 59 amplia i periodi di congedo parentale indennizzati in misura rafforzata, ma collega l'applicazione della nuova disciplina alla conclusione del congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2026. Ne derivano differenze tra genitori che fruiscono del congedo parentale nello stesso anno 2027, solo in ragione della data di conclusione del congedo precedente.

Proposta emendativa. All'articolo 59, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

> «La disposizione di cui al primo periodo si applica ai periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2027, indipendentemente dalla data di conclusione del congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, nel rispetto dei limiti complessivi e delle condizioni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Profili finanziari: maggiori oneri per le indennità INPS, da stimare.

6.5 Ammortizzatori sociali e offerta congrua (articolo 47)

L'articolo 47 collega la continuità del sostegno all'adesione a percorsi formativi e all'accettazione di un'offerta congrua. È opportuno rendere esplicito che la valutazione del giustificato motivo consideri esigenze documentate di cura familiare, disabilità e condizioni di salute, evitando decadenze irragionevoli senza indebolire gli obblighi di attivazione.

Proposta emendativa. All'articolo 47, comma 4, dopo il periodo che termina con le parole «con i mezzi di trasporto pubblici» è inserito il seguente:

«Ai fini della valutazione del giustificato motivo e della congruità dell'offerta sono altresì considerate le documentate condizioni di salute e disabilità del lavoratore, nonché le esigenze di cura di figli minori, persone con disabilità o familiari non autosufficienti conviventi».

Profili finanziari: resta fermo il limite di spesa del comma 4; l'incidenza sui benefici riconosciuti va comunque stimata.

7. Occupazione e innovazione

7.1 Qualità dell'occupazione incentivata (articolo 42)

Gli incentivi alle assunzioni richiedono un monitoraggio che non si esaurisca nel numero delle agevolazioni erogate. Rilevano la tenuta del rapporto, la natura dei contratti, le differenze territoriali e di genere e la permanenza in occupazione a un anno. Il monitoraggio può valorizzare dati amministrativi già disponibili.

Proposta emendativa. All'articolo 42, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'INPS, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trasmette entro il 30 settembre 2028 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione aggregata sugli effetti occupazionali delle misure del presente articolo, distinti per età, genere, area territoriale, tipologia contrattuale e permanenza in occupazione a dodici mesi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

Profili finanziari: clausola di invarianza.

7.2 Intelligenza artificiale e lavoro (articolo 46)

Le transizioni tecnologiche incidono sull'organizzazione delle attività, sulle competenze richieste e sulle prospettive professionali. La partecipazione delle parti sociali può rafforzare la qualità dei dati raccolti dall'Osservatorio e contribuire alla prevenzione degli effetti occupazionali indesiderati, nel rispetto dell'autonomia delle parti collettive. Coerentemente con il criterio proposto al punto 4.1, gli interlocutori vanno individuati sulla base dei contenuti dei contratti collettivi nazionali che sottoscrivono, in primo luogo il trattamento economico complessivo, e non dell'identità delle organizzazioni firmatarie.

Proposta emendativa. All'articolo 46, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui al comma 2, sono promosse consultazioni periodiche delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro che assicurino un trattamento economico complessivo non inferiore a quello di riferimento del settore, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 62 del 2026, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai processi di ricollocazione e alla tutela delle condizioni di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Profili finanziari: clausola di invarianza.

8. Osservazione di prospettiva e profili finanziari

Le proposte 4.1 e 4.2 rispondono a un problema più generale. Numerose agevolazioni fiscali e contributive sono condizionate all'applicazione di un contratto collettivo, ma nessuna norma verifica il contenuto di quel contratto. Confintesa ritiene che i benefici condizionati debbano essere ancorati a parametri oggettivi del contratto applicato, in primo luogo il trattamento economico complessivo, e non all'identità delle organizzazioni firmatarie. La

proposta di legge sulla certificazione pubblica dei contratti collettivi, depositata da Confintesa al CNEL il 12 novembre 2025, ne delinea il meccanismo.

Confintesa richiama l'esigenza di quantificare con rigore le minori entrate e i maggiori oneri derivanti dagli emendamenti, evitando coperture meramente formali. Le proposte sono presentate come contributo tecnico al confronto parlamentare e restano soggette alle verifiche di ammissibilità e di copertura.

Confintesa resta a disposizione delle Commissioni per un'audizione, per illustrare le formulazioni e per fornire le quantificazioni elaborate dal proprio Centro Studi.

Il Segretario Generale

Francesco Prudenzano



Allegato – Sintesi delle proposte

n.	Norma	Proposta	Effetto finanziario
4.1	art. 6, cap. 360-sexies, nuovo c. 1-bis	Imposta sostitutiva condizionata al trattamento economico complessivo di riferimento del settore, dal 1° luglio 2027; estensione a premi di produttività e maggiorazione deducibile	Nessun onere; probabile minore spesa fiscale
4.2	art. 6, cap. 360-sexies, nuovo c. 1-ter	Imposta sostitutiva sulla vacanza contrattuale per contratti scaduti da oltre 12 mesi, nel limite di 1.000 euro annui	Onere contenuto, da quantificare
4.3	art. 6, cap. 360-sexies, c. 1	Inclusione delle quote incrementali delle indennità continuative	Da quantificare
4.4	art. 6, cap. 360-sexies, c. 1	Soglia di reddito da 33.000 a 40.000 euro	Da quantificare
4.5	art. 7, cap. 360-septies, c. 1	Limite da 1.500 a 2.000 euro; inclusione della reperibilità	Da quantificare
4.6	art. 8, c. 1, lett. a)	Estensione al 31 dicembre 2027	Da quantificare
4.7	art. 44, cap. 360-octies, c. 1, lett. b)	Soglia da 28.000 a 35.000 euro	Da quantificare
4.8	art. 45	Utenze da welfare contrattuale generalizzato oltre il limite, per il 2027; limite anagrafico da 31 a 36 anni	Da quantificare
5.1	art. 6, cap. 360-sexies, c. 1, secondo periodo	Estensione del 5% agli incrementi del personale pubblico non dirigente	Stima Confintesa FP: 3,4-7,7 milioni ogni 10.000 dipendenti, a regime
5.2	art. 65, cap. 360-novies, c. 1	Limite da 800 a 1.500 euro; soglia di reddito da 50.000 a 55.000 euro	Da quantificare congiuntamente
5.3	art. 66, cc. 1 e 2	Turnover al 100% per il 2027	Assorbe i risparmi stimati; da quantificare
5.4	art. 68	Soppressione	Da quantificare
5.5	art. 50, c. 1	Termine TFS da sei a tre mesi per i requisiti maturati nel 2028	Effetti di cassa da simulare
6.1	art. 55, c. 1, lett. b), n. 1)	Rivalutazione al 100% fra quattro e cinque volte il minimo	Da quantificare, effetti permanenti
6.2	art. 52, c. 1	Criteri di priorità nell'uso del fondo	Nessun onere aggiuntivo
6.3	art. 57, c. 1	Inclusione delle lavoratrici domestiche	Da quantificare
6.4	art. 59, c. 1	Applicazione ai congedi fruiti dal 1° gennaio 2027	Da quantificare
6.5	art. 47, c. 4	Cura, disabilità e salute nella valutazione del giustificato motivo	Entro il limite di spesa vigente
7.1	art. 42, nuovo c. 4-bis	Monitoraggio INPS della qualità dell'occupazione incentivata	Invarianza
7.2	art. 46, nuovo c. 2-bis	Consultazione delle organizzazioni firmatarie di CCNL con trattamento economico complessivo non inferiore a quello di riferimento	Invarianza